

Repertorio n.

Imposta di bollo di Euro 112,00 assolta in modo virtuale dall'ATS di Bergamo con Autorizzazione n. 2016/11720 del 3.02.2016 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale - Ufficio Territoriale di Bergamo.
--

## **CONTRATTO D'APPALTO PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER 12 MESI OCCORRENTE ALL'ATS di BERGAMO**

### **TRA**

L'ATS di Bergamo, codice fiscale e partita IVA n. 04114400163 con sede legale in Via Galliccioli n. 4 – 24121 Bergamo, nella persona del Dott. Massimo Giupponi, nato a Bergamo il 13.05.1964, Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, (di seguito per brevità "Amministrazione appaltante")

### **E**

Manpower S.r.l., sede legale in Milano, Via G. Rossini, 6/8, tel. 02 230031 fax: 02 230035706, C.F. 11947650153, P.I.V.A.: 10981420960 in persona di Stefano Scabbio, nato a Milano il 12/5/1964, C.F. SCBSFN64E12F205L, domiciliato per la carica in Milano, Via G. Rossini n. 6/8, in qualità Legale Rappresentante (nel seguito per brevità anche "Somministratore")

### **PREMESSO CHE**

- con deliberazione n. 538 del 25.06.2021 del Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo veniva dato mandato all'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano (capofila) di svolgimento di tutte le operazioni inerenti l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro, per un periodo di 12 mesi, con la possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, occorrente alle ATS di Bergamo, dell'Insubria, della Montagna, della Val Padana e di Pavia;

- la società Manpower s.r.l., a seguito di espletamento di gara d'appalto a procedura aperta sopra soglia comunitaria, nelle forme previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS della Città metropolitana di Milano n. 1090 del 22.12.2021, è risultata aggiudicataria del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per 12 mesi;
- con nota prot. n. 211575 del 22.12.2021 si trasmetteva al Somministratore sopra citato la comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- con deliberazione n. 81 del 3.02.2022 del Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo veniva recepito l'esito della gara, in unione d'acquisto, svolta dall'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro, per un periodo di 12 mesi, con la possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, occorrente alle ATS di Bergamo;
- l'Amministrazione Appaltante ha provveduto ad acquisire:
  - cauzione definitiva;
  - estremi del conto corrente dedicato all'appalto ai sensi del D. Lgs. 136/2010;
- l'Amministrazione Appaltante Capofila ATS di Milano ha provveduto a richiedere i controlli di Legge:

### **SI CONVIENE E STIPULA:**

#### **Articolo 1 - Oggetto e finalità del Contratto**

Oggetto del presente Contratto è il servizio di somministrazione di lavoro, consistente nella fornitura di:

- Collaboratore amministrativo Cat. D
- Assistente amministrativo Cat. C
- Coadiutore amministrativo senior Cat. Bs
- Collaboratore tecnico Prof. Cat. D

del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Sanità.

E' fatta salva la possibilità per l'ATS di Bergamo di richiedere la somministrazione degli ulteriori profili previsti dal Capitolato durante la vigenza del presente contratto.

Il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato ad orario pieno e/o parziale si compone di prestazioni articolate, consistenti sia nell'attività di ricerca, selezione e formazione del personale che nella gestione dello stesso nel rispetto della normativa vigente.

Tale istituto ha come scopo di fornire all'Amministrazione, ai sensi degli artt. 30 e seguenti del D. Lgs. 81 del 15 giugno 2015 e s.m.i., uno strumento contrattuale dinamico diretto a consentire la temporanea ed eccezionale utilizzazione di professionalità in relazione alle esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'Amministrazione, qualora alla stessa non sia possibile far fronte con il personale in servizio, al fine di garantire le molteplici attività cui l'Amministrazione è chiamata a far fronte.

Si precisa la possibilità di un ricorso soltanto parziale all'istituto in oggetto o all'ampliamento dell'utilizzo dello stesso, in ragione di eventuali ulteriori necessità che potranno verificarsi nel corso della durata dell'appalto, tenuto conto delle esigenze e delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione.

Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza di quanto disciplinato dalla legge di gara, dalle risposte ai chiarimenti fornite dall'Amministrazione durante la procedura di gara, dai giustificativi di offerta anomala, dalla normativa inderogabile nazionale (con particolare riferimento agli artt. 30-40 del D. Lgs. n. 81/2015, al Codice Civile e al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e regionale in materia di appalti pubblici, dai CCNL applicabili, dal presente Contratto e dalle altre norme applicabili.

## **Articolo 2 – Durata del Contratto**

Il Contratto ha la durata di **12 (dodici) mesi**, decorrenti dal 21.03.2022 al 20.03.2023 e comunque dall'effettivo avvio del servizio di somministrazione di lavoro.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in forma espressa, al rinnovo del Contratto per un periodo di ulteriori 12 mesi, previa verifica della corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

## **Articolo 3 - Importo del Contratto e varianti contrattuali**

L'importo del presente Contratto risulta pari a € 1.059.855,85.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, la durata del contratto alle medesime condizioni economiche e giuridiche, previa richiesta scritta, e limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di prevedere, nel corso di validità del rapporto, varianti al contratto secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D. Lgs 50/2016, comprese quelle in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quinto del costo complessivo. Le

varianti saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi offerti dal Somministratore in sede di gara. Per quanto riguarda le diminuzioni, il Somministratore non potrà vantare richieste di risarcimento, rimborsi o qualsiasi altro indennizzo di sorta.

Il ricorso al servizio sarà determinato, dall'effettivo fabbisogno dell'Amministrazione, tenuto conto dei vincoli finanziari e normativi nazionali e regionali nonché di quelli derivanti dalla programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio, fermi restando i limiti quantitativi di utilizzazione dettati dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non sono da considerarsi varianti gli interventi disposti dall'Amministrazione sulla corretta esecuzione del presente contratto per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino una variazione del prezzo complessivo offerto in sede di richiesta d'ordine.

È, in ultimo, facoltà dell'Amministrazione Appaltante provvedere, in caso di provata impossibilità a svolgere le prestazioni richieste, ad approvvigionarsi sul libero mercato, in deroga alle condizioni e agli impegni del presente Contratto, senza che dal Somministratore possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo e fatta salva la facoltà dell'Amministrazione interessata di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento di ogni eventuale danno subito o maggiore onere sostenuto.

#### **Articolo 4 – Costo del servizio**

A fronte della somministrazione di lavoro effettivamente resa, l'Amministrazione si impegna a corrispondere al Somministratore, per ogni ora di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, l'importo derivante dall'applicazione all'importo retributivo quantificato dall'Amministrazione per il profilo professionale BS operatore tecnico specializzato, del coefficiente denominato moltiplicatore pari a quello risultante in sede di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e ritenuto congruo in fase di verifica dell'anomalia dell'offerta, pari a 2,03 costituito dalle voci del moltiplicatore, come indicato nei documenti di gara (art. 4 del Capitolo Speciale di Appalto).

Il moltiplicatore offerto in sede di gara s'intende fisso ed invariabile per l'intera durata dell'appalto, indipendentemente da qualunque eventualità ancorché impreveduta, intendendosi conseguentemente esclusa ogni revisione del prezzo contrattuale.

L'Amministrazione corrisponde al Somministratore esclusivamente il corrispettivo ottenuto, applicando il moltiplicatore offerto alla retribuzione oraria lorda per il numero delle ore effettivamente lavorate da ogni lavoratore.

Nessun compenso sarà dovuto per qualsiasi altra voce di retribuzione che non sia legata alle ore di presenza. L'Amministrazione si obbliga a corrispondere al Somministratore esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate, pertanto, in caso di assenza del lavoratore per malattia, infortunio, congedo per maternità, congedo parentale ed altri permessi ed assenze legittime, nessun corrispettivo è dovuto al Somministratore, il quale deve comunque retribuire il Prestatore, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

È, altresì, esclusa la corresponsione di quanto dovuto in caso di assenza per ferie, festività godute, ex festività e/o permessi personali o sindacali, assenze e aspettative di qualsiasi tipologia il cui compenso trova copertura nel moltiplicatore.

In capo al Somministratore resta comunque l'obbligo di retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo.

Il Somministratore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo ai sensi di quanto stabilito all'articolo 10 del presente Contratto. In caso di assenza, per la quale le norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, il Somministratore provvede a corrispondere la retribuzione pattuita.

Sarà riconosciuta solamente ogni ora ordinaria effettuata dai prestatori di lavoro alla quale verrà applicata la tariffa oraria e le indennità stabilite dal CCNL in vigore nel tempo, acquisita attraverso la sottoscrizione del Contratto tra le Parti. Nel prospetto sotto riportato si indica la tariffa riferita al CCNL in vigore all'atto di pubblicazione del bando di gara.

#### § 4.1 Tariffa oraria al lordo per attività ordinaria

Collaboratore amministrativo Cat. D			
Base oraria	Coefficiente	N. ore	Costo profilo professionale
12,92 €	2,03	1.872	49.098,07 €

Assistente amministrativo Cat. C			
Base oraria	Coefficiente	N. ore	Costo profilo professionale
11,85 €	2,03	7.440	178.972,92 €

Coadiutore amministrativo senior Cat. Bs			
Base oraria	Coefficiente	N. ore	Costo profilo professionale
10,71 €	2,03	36.000	782.686,80 €

Collaboratore tecnico Prof. Cat. D			
Base oraria	Coefficiente	N. ore	Costo profilo professionale
12,92 €	2,03	1.872	49.098,07 €

La tariffa sopra riportata risulta comprensiva delle trattenute previdenziali ed erariali a carico del lavoratore somministrato, ritenute, che il Somministratore trattiene sui cedolini paga e versa (insieme agli oneri a proprio carico) all'Amministrazione, e ciò a favore dei lavoratori medesimi. È inoltre comprensiva, oltre che del minimo tabellare contrattuale delle indennità contrattuali dovute al lavoratore, quali l'indennità di vacanza contrattuale, la retribuzione di posizione, e le retribuzioni presunte per risultato.

Qualora al lavoratore spettassero per legge ulteriori indennità queste saranno oggetto di fatturazione separata ad evento al costo.

Si precisa che, in merito all'elemento perequativo, essendo di corresponsione mensile, qualora dovuto, verrà riconosciuto mensilmente al costo e non farà parte della retribuzione assoggettata al moltiplicatore.

#### § 4.2 Fattori di costo

I fattori relativi al costo del lavoro e non, calcolati in sede di quantificazione del moltiplicatore nei documenti di gara, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, e che ne costituiscono gli addendi sono stati così individuati:

1. festività godute;
2. festività patronale;
3. tredicesima mensilità;
4. ferie, festività soppresse, assemblee sindacali;
5. malattie, maternità ed infortuni;
6. controlli fiscali sulle assenze per malattia, anche della durata di un solo giorno;

7. congedi e permessi retribuiti, fruiti dai lavoratori somministrati, in applicazione di norme, legislative e contrattuali, che ne prevedono il diritto di godimento;
8. indennità di mensa così come quantificata all'articolo 8 lett. f) del CSA;
9. contributi previdenziali, assistenziali ed infortunistici;
10. trattamento di fine rapporto;
11. oneri per ricerca e selezione del personale;
12. oneri generali, amministrativi e finanziari del somministratore (inclusa la ricerca e la selezione);
13. altri oneri (anche assicurativi, per rc);
14. rischio di impresa;
15. utile di impresa.

Si precisa che, nella cifra determinata dall'applicazione del moltiplicatore, sono ricomprese le attività di ricerca e selezione del personale, retribuzione dei lavoratori e salari accessori, assicurazione responsabilità civile per danni causati a terzi e all'ente dai dipendenti diretti del somministratore, utile di impresa.

#### **Articolo 5 - Caratteristiche del personale richiesto**

Il personale fornito dal Somministratore deve essere in possesso dei titoli di attestazione/abilitazione alla professione in base alla figura professionale di riferimento.

Con riferimento ai profili cat. BS, si precisa che per il presente Contratto "ricorrono i presupposti per derogare all'art. 59 CCNL Sanità vista la necessità di garantire, anche tramite i profili professionali oggetto di gara, i livelli essenziali di assistenza."

Il personale proposto (cd Prestatori) deve essere, ove possibile, di ambo i sessi e adeguatamente formato per lo svolgimento delle attività richieste.

I Prestatori devono essere già sufficientemente dotati delle informazioni ed istruzioni generali e della preparazione di base, impartita dal Somministratore, in relazione alle competenze richieste, in modo tale da assicurare uno standard qualificativo e quantitativo minimo di prestazione conforme a quanto richiesto dal regolare e buon andamento del servizio.

Tutto il personale impiegato all'atto dell'inserimento deve soddisfare i seguenti requisiti, elementi imprescindibili per l'inizio delle attività:

- deve possedere padronanza della lingua italiana: comprensione, lettura, scrittura ed espressione;
- deve possedere le conoscenze informatiche di base, necessarie per il corretto utilizzo dei sistemi informatici dell'Amministrazione, laddove necessario;

- non deve presentare limitazioni all'idoneità lavorativa certificate dal medico competente;
- deve osservare le norme stabilite a tutela della privacy dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dal GDPR 2016/679;
- deve mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso ed è tenuto al segreto professionale.

#### **Articolo 6 - Adeguamenti contrattuali**

In caso di rinnovo del Contratto Collettivo del Comparto Sanità l'Amministrazione si impegna a rivalutare le condizioni economiche contrattuali aggiornando il relativo costo del lavoro cui verrà applicato il moltiplicatore offerto in gara. Gli adeguamenti stipendiali sanciti dal rinnovo verranno assunti dal Somministratore, il quale si obbliga a fornire, entro 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto, il quadro economico sostitutivo, che dovrà essere integralmente applicato dal Somministratore.

#### **Articolo 7 - Descrizione della figura professionale**

La figura professionale indicata nel Contratto, quale prestatore somministrato, può essere utilizzata, nel numero e per le ore, determinate dall'Amministrazione, a propria discrezione, in funzione delle precipue necessità.

Le mansioni dei profili professionali sono indicate all'art. 7.2. del Capitolato.

#### **Articolo 8 – Formazione**

Sono a carico del Somministratore solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all'Amministrazione Appaltante tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, nonché tutte le relative responsabilità. L'idoneità alla mansione deve essere espressa dal Medico Competente dell'Amministrazione, per l'esercizio delle attività di cui all'art. 25 D. Lgs. 81/2008. Nel caso in cui il Medico Competente di ATS di Bergamo riscontri un'idoneità parziale e/o temporanea, con prescrizioni o limitazioni, il Somministratore deve provvedere alla sostituzione con personale idoneo. L'assolvimento degli obblighi formativi di legge e il possesso dell'idoneità mansionale, costituiscono requisiti indispensabili e inderogabile, ai fini dell'impiego del lavoratore, presso i luoghi di lavoro dell'Amministrazione.

## **Articolo 9 - Modalità di espletamento del servizio**

Il servizio deve essere svolto con la massima cura, in ottemperanza a quanto stabilito dal presente Contratto, nonché in applicazione di quanto stabilito da leggi e contratti applicabili alla materia ed agli istituti giuridici oggetto del presente documento e nel rispetto delle prescrizioni di seguito dettagliate:

- a) il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) deve procedere sulla base delle esigenze che vengono a manifestarsi durante il periodo di vigenza contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro al Somministratore mediante inoltro di specifica richiesta scritta, che potrà essere trasmessa unicamente dal DEC stesso o suo incaricato. Pertanto, non saranno ammissibili, né accettabili da parte del Somministratore, richieste ad opera dei Responsabili dei vari servizi aziendali a cui verranno assegnati i lavoratori medesimi, se non delegati dal DEC;
- b) il DEC deve corredare ogni richiesta di contratto di somministrazione di lavoro con le informazioni di seguito specificate, da fornirsi via PEC o e-mail:
  - descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza, necessari per l'inserimento lavorativo previsto; - modalità e durata della prestazione lavorativa; - sede ed orari di lavoro.
- c) Il Somministratore deve sottoporre prioritariamente al DEC i curricula per la valutazione delle candidature richieste e fornire, di conseguenza, il personale ritenuto idoneo, entro i termini stabiliti al successivo articolo 11, lett. a) del presente Contratto;
- d) l'Amministrazione deve sottoporre i lavoratori al periodo di prova, determinato in 1 giorno di effettiva presenza per ogni 15 giorni di calendario a partire dall'inizio della missione. In ogni caso, il periodo di prova non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 giorni per contratti individuali della durata massima di 6 mesi, nonché a 13 giorni per i contratti individuali di durata superiore a 6 mesi. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all'unità superiore. Al termine del periodo di prova il lavoratore potrà essere confermato in servizio secondo le modalità del silenzio-assenso. In caso contrario il DEC, o suo incaricato, comunicherà al Somministratore il mancato superamento del periodo di prova da parte del lavoratore e ne chiede la sostituzione con altro operatore;
- e) qualora il Somministratore non rispetti i termini indicati, ovvero in ogni caso in cui non ci sia la pronta disponibilità a fornire il personale richiesto, l'Amministrazione può rivolgersi ad altro operatore economico fermo restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 20 del presente Contratto;
- f) la fruizione del buono pasto avviene con le modalità previste per i dipendenti dell'Amministrazione Appaltante, se l'effettivo servizio giornaliero del personale è superiore

alle 6 (sei) ore. La tariffa in vigore è uguale a quella per il personale dipendente dell'Amministrazione. Il valore, ad oggi, è pari a € 7,00;

g) qualora il lavoratore mantenga una condotta e/o comportamento contrari ai propri doveri d'ufficio e in caso del non rispetto dei regolamenti, procedure e istruzioni operative interne, anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'Amministrazione, acquisita relazione di merito redatta dal DEC o suo incaricato, inoltra la segnalazione al Somministratore che, in qualità di datore di lavoro, procede disciplinarmente nei confronti del lavoratore temporaneo;

h) sono posti in capo all'Amministrazione i poteri organizzatori da esercitarsi nei confronti dei lavoratori temporanei al fine di ogni decisione in merito alle modalità di impiego degli stessi;

i) per gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro, le Parti si impegnano ad assolvere i seguenti aspetti:

1. restano in capo al Somministratore esclusivamente gli obblighi di informazione e di formazione parte generale dei lavoratori somministrati e le responsabilità connesse ai suddetti obblighi in ossequio a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2015;

2. l'Amministrazione s'impegna, nello spirito dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per quanto di competenza: informare il prestatore di lavoro sui rischi per la salute e sicurezza connessi alle attività produttive dell'utilizzatore e ai luoghi interessati dai prestatori d'opera del Somministratore oltre che a formarlo sui rischi specifici ed addestrarlo all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, nonché ad osservare nei confronti del personale in somministrazione tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti; fornire/far utilizzare a proprie spese ai lavoratori somministrati i dispositivi di protezione individuale (DPI), le attrezzature ed i mezzi necessari all'esecuzione delle prestazioni, nello stesso modo come se fossero lavoratori dipendenti garantendo altresì la sorveglianza sanitaria, ove prevista, e le misure di primo soccorso, dando informazione ai lavoratori in somministrazione nel caso le mansioni assegnate richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici. L'Utilizzatore, in tal senso, si impegna a compilare e sottoscrivere la nota informativa sugli obblighi di sicurezza (art.22 c. 6, CCNL 27/02/2014), che costituisce parte integrante del contratto di somministrazione. In tale ambito il personale interessato deve rispettare rigorosamente le procedure di sicurezza in atto ottemperando anche, per gli aspetti di competenza a quanto indicato dall'artt. 20 e 78 del

D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- j) non è consentita, salvo casi eccezionali e previa specifica e motivata richiesta da parte del DEC o suo incaricato, l'effettuazione di ore di lavoro straordinario. In ogni caso:
- sono riconosciute solo le ore di lavoro straordinario preventivamente richieste ed autorizzate;
  - l'autorizzazione deve essere rilasciata dal DEC o suo incaricato;
  - le modalità del conteggio dello straordinario effettuato sono le medesime utilizzate per il personale dipendente dell'Amministrazione;
  - le ore a straordinario, in precedenza autorizzate, sono oggetto di riposi compensativi da fruirsi entro la fine del mese di riferimento (per le missioni di breve durata) e comunque non oltre il termine di 4 mesi (per le missioni superiori a 4 mesi) come previsto dal vigente CCNL Sanità.

### **Articolo 10 - Presenze e assenze del personale somministrato**

La rilevazione delle presenze avviene tramite badge personale con timbratore dell'Amministrazione. A tal riguardo, il personale somministrato viene dotato da ATS di Bergamo di badge per la rilevazione automatizzata delle presenze.

Mensilmente, per ciascun operatore, viene effettuata la stampa delle timbrature mensili che contiene il numero di ore lavoro prestate. Tale stampa firmata dal DEC, o suo incaricato, è trasmessa al Somministratore entro e non oltre il secondo giorno lavorativo del mese successivo alla prestazione lavorativa e costituisce il documento alla base della fatturazione.

Le ferie programmabili devono essere fruiti, dal personale somministrato, in coerenza con le esigenze di servizio. In particolare, le assenze programmate, identificabili in ferie ordinarie e permessi, sono da concordarsi tra il DEC, o suo incaricato e Somministratore sulla base delle ferie/permessi effettivamente maturati. Le stesse vengono notificate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo, fatto salvo le ferie estive che devono essere concordate entro lo stesso periodo nel quale si definisce il programma feriale estivo del personale dipendente in servizio presso le strutture ove prestano servizio gli operatori somministrati.

La programmazione delle assenze programmate deve, comunque, essere concordata con il Responsabile della struttura nella quale presta servizio e con il Somministratore.

Per le assenze improvvise e non programmabili, il lavoratore temporaneo deve darne comunicazione nel più breve tempo possibile, e comunque entro 2 (due) ore massimo dall'orario di inizio dell'attività lavorativa, sia al Responsabile della struttura nella quale presta servizio, sia al DEC o suo incaricato, sia al Somministratore, al fine di consentire la copertura del turno di servizio. Il lavoratore deve, altresì, comunicare la durata dell'assenza. Deve essere garantita la sostituzione delle risorse per assenze non programmabili, mediante l'interscambiabilità tra il personale già

contrattualizzato. In alternativa il Somministratore si rende disponibile alla copertura dell'assenza con altro personale esterno, su richiesta dell'Amministrazione.

## **Articolo 11 - Obblighi a carico del Somministratore**

Il Somministratore deve garantire quanto di seguito dettagliato:

- a) fornire la figura professionale di cui al presente Contratto d'Appalto di norma entro 5 (cinque) giorni solari dalla data della richiesta;
- b) provvedere a sostituire il personale che non avesse superato il periodo di prova, di cui all'articolo 9 lettera d), entro 48 ore solari dalla data di cessazione dal servizio del lavoratore temporaneo rimosso;
- c) provvedere a sostituire il personale cessato per dimissioni volontarie entro 48 ore solari dalla data di cessazione del rapporto;
- d) provvedere a sostituire il personale assente per infermità temporanea e/o infortunio entro 48 ore solari dalla data di insorgenza della malattia o dell'infortunio; in caso di particolari esigenze di servizio legate ad attività non interrompibili, la sostituzione dovrà avvenire entro le  
24 ore;
- e) provvedere a segnalare, tempestivamente e per iscritto, le sostituzioni di personale di cui ai precedenti punti b/d, dandone formale comunicazione al DEC o suo incaricato;
- f) predisporre e sottoscrivere singoli contratti di somministrazione di lavoro temporaneo a seguito di ogni singola richiesta di operatori formalmente avanzata dall'Amministrazione, nell'ambito dei quali individuare, specificatamente, le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento, nonché il luogo e l'orario di lavoro ed i correlati trattamenti economici;
- g) provvedere ad assolvere gli obblighi retributivi nei confronti dei lavoratori temporanei nel rispetto delle condizioni che formano oggetto del presente Contratto nonché in applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Categoria vigenti all'atto di aggiudicazione dell'appalto, con obbligo di adeguamento automatico in ragione delle modificazioni che detti contratti subiranno nel corso del tempo;
- h) garantire lo svolgimento del servizio da parte dei lavoratori nel rispetto di tutte le obbligazioni discendenti da leggi e contratti vigenti in materia di somministrazione di lavoro temporaneo, nonché nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia previdenziale ed assistenziale, provvedendo ad iscrivere tutti i lavoratori temporanei all'INAIL, al fine di rispettare la normativa vigente in materia di infortuni e malattie professionali;

- i) trasmettere, su richiesta dell'Amministrazione ogni e qualsiasi documento atto a comprovare la regolarità del rapporto medesimo nonché di tutti i correlati adempimenti anche di natura fiscale previdenziale ed assicurativa;
- j) consegnare all'Amministrazione, per ciascun lavoratore somministrato e prima del suo inizio attività la seguente documentazione:
  1. attestati di informazione e formazione generale dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011;

La documentazione di cui al punto j) del presente articolo deve essere consegnata al Servizio Prevenzione e Protezione dell'Amministrazione.

- k) inviare ogni singolo lavoratore somministrato, prima dell'inizio dell'attività, presso la sede del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Amministrazione che provvederà a consegnare personalmente al lavoratore le informative di salute e sicurezza sul lavoro riguardanti la realtà dell'Amministrazione stessa;
- l) far partecipare obbligatoriamente il lavoratore somministrato al percorso di accesso in atto presso l'ATS della Città Metropolitana di Bergamo, che sarà programmato e comunicato direttamente al lavoratore somministrato dal servizio di competenza;
- m) garantire all'Amministrazione con adeguata organizzazione, la possibilità di poter assolvere in modo idoneo ed in tempo utile, agli eventuali ed ulteriori obblighi informativi e formativi previsti a suo carico dal presente Contratto d'Appalto;
- n) concordare con il Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente dell'Amministrazione, una procedura di gestione infortuni, tenendo conto della gestione degli stessi all'interno dell'Amministrazione stessa;
- o) comunicare al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente dell'Amministrazione, gli infortuni occorsi al personale somministrato entro le 24 ore solari;
- p) il Somministratore, se necessario, deve redigere/aggiornare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- q) il Somministratore deve individuare e comunicare al DEC il Referente principale per la gestione del trattamento economico dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro temporaneo, (elaborazione stipendi, predisposizione buste-paga, emissione fatture ed adempimenti connessi);
- r) conformemente a quanto previsto dall'art. 35, co. 7, d.lgs. 81/2015, l'Amministrazione in qualità di Utilizzatore risponderà nei confronti dei terzi dei danni a essi eventualmente arrecati dal lavoratore somministrato nello svolgimento delle sue mansioni e che, pertanto, gli oneri assicurativi sono da riferirsi esclusivamente al personale diretto.

## **Articolo 12 - Trattamento dei dati personali**

Le parti contraenti, quali Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali, le categorie particolari di dati ed i dati giudiziari esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione ed in conformità al Regolamento U.E. n. 2016/679 e al D.lgs. n. 196/2003 novellato dal D. Lgs. n. 101/2018, nonché alla normativa specifica vigente in materia.

## **Articolo 13 - Segreto d'ufficio e obbligo di riservatezza**

Tutto il personale somministrato dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze riguardanti l'Amministrazione presso la quale svolge servizio, dei quali abbia avuto notizie durante l'espletamento dell'attività lavorativa o in funzione della stessa, restando quindi vincolato al segreto professionale. Il Somministratore deve ottemperare ed assicurare l'osservanza delle norme sulla tutela della riservatezza ai sensi della vigente normativa.

## **Articolo 14 – Provvedimenti disciplinari**

Il potere e l'azione disciplinare nei confronti dei titolari di un contratto di somministrazione di lavoro temporaneo vengono esercitati dal Somministratore, nel rispetto del vigente CCNL, a seguito di segnalazione formale da parte dell'Amministrazione, la quale avrà cura di comunicare tempestivamente al Somministratore tutti gli elementi che formano oggetto di contestazione.

Eventuali non conformità rilevate a comportamenti pericolosi a rischio in ambito di salute e sicurezza sul lavoro dovranno comportare l'allontanamento e l'immediata sospensione del lavoratore somministrato. Tale provvedimento sarà eseguito direttamente dall'utilizzatore ed effettuato immediatamente per casi gravi.

## **Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Somministratore, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:

- assume l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente contratto;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;

- si impegna a dare immediata comunicazione a questa Azienda ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte/subSomministratore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, il Somministratore deve essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di **fatturazione elettronica**, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 5, D.M. 55/2013.

## **Articolo 16 - Fatturazione e pagamenti**

### **§16.1 Fatturazione**

Il Somministratore invia **fattura elettronica** riportante il numero e la data dell'ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La fatturazione rispetterà correttamente l'art. 26 bis L. n. 196 del 1997, che esclude l'applicazione dell'IVA sull'intero costo del lavoro, prevedendola esclusivamente sul margine di agenzia; di conseguenza tutte le componenti del costo del lavoro saranno inserite in fattura in un'unica voce, separata dalla base imponibile (margine di agenzia) che sarà soggetta ad imposizione IVA.

Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.

Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)):

Denominazione Ente: ATS di Bergamo

Sede legale: Via Galliccioli n. 4 – 24121 Bergamo

Codice IPA: atsb

Codice Univoco Ufficio: 7ZRYRC

Nome dell'Ufficio: Settore Fornitori

Partita IVA – Codice Fiscale: 04114400163

Deve, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.

Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il **codice identificativo di gara (CIG)**.

Ai sensi dell'art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, l'Amministrazione Appaltante respingerà le fatture e non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG, dalla stessa comunicato, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, D.L. n. 66/2014 e D.M. N. 132 del 24.08.2020. Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.

Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:

- **Codice Identificativo Gara n. 9102323290;**

- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge;
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d'ordine d'acquisto;
- totale documento; - codice fiscale del cedente; - ogni altra indicazione utile.
- il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per le modalità di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche il Somministratore si impegna a seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. n. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo e delle specifiche disponibili sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dalle Agenzie ai sensi del D.M. n. 132 in data 24.08.2020.

Si informa, altresì, che, con D.M. 7 Dicembre 2018 il MEF ha introdotto, dal 1° Febbraio 2020 per le forniture, e dal 1° gennaio 2021 per i servizi, l'obbligo di trasmissione di tutti gli ordini di beni e servizi degli enti del Servizio Sanitario Nazionale tramite la piattaforma Nodo Smistamento Ordini (NSO), sviluppata da Sogei S.p.A., di cui al comma 412 della Legge di Bilancio n. 205/2017. Dopo l'entrata in vigore del NSO, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono obbligati a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale al nodo stesso.

## **§ 16.2 Pagamenti**

Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall'Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio dell'Amministrazione stessa. Tale verifica sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'Amministrazione non procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima dell'erogazione del servizio.

L'Amministrazione provvederà a respingere la fattura qualora:

- non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG;
- non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra la fornitura consegnata e quanto richiesto;
- non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta.

Ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all'appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato del Somministratore.

Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte del Somministratore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell'Amministrazione.

In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. n. 231/2002.

Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.

Per provvedere al pagamento l'Amministrazione dovrà essere in possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d'ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte del Somministratore.

Qualora il DURC del Somministratore evidenzia irregolarità, l'Amministrazione sarà tenuta all'osservanza di quanto disposto dall'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.

Il Somministratore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

## **Articolo 17- Direttore dell'esecuzione del Contratto**

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è il Direttore dell'Area Risorse Umane dell'ATS di Bergamo dott.ssa Laura Maccagni per quanto di competenza, coadiuvata da incaricati individuati nelle figure dei Direttori/referenti dei Servizi a cui afferiscono i lavoratori somministrati.

### **Articolo 18 - Cessione dei crediti derivanti dal Contratto – Subappalto – Sospensione**

Come da propria delibera n. 480/2021, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, l'ATS di Bergamo dispone il rifiuto di tutte le cessioni di crediti nascenti da appalto, cessione o concorso di progettazione notificate all'ATS dai propri creditori ed effettuate a beneficio di soggetti cessionari qualificati ai sensi della L. 52/1991 (banche o intermediari finanziari disciplinati dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

### **Articolo 19 - Interruzione del servizio da parte del Somministratore**

Il Somministratore si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto d'Appalto con continuità ed affidabilità, indipendentemente dall'avverarsi di eventi – anche non programmabili ma prevedibili – connessi alla gestione del proprio personale impiegato nell'esecuzione del servizio, ivi compreso il caso di sciopero.

In caso di arbitraria sospensione del servizio alla stessa connessi da parte del Somministratore, che si protragga per un periodo continuativo superiore a 5 (cinque) giorni, l'Amministrazione potrà ritenere risolto il Contratto, con il risarcimento del maggior danno da parte del contraente inadempiente.

Tale inadempimento comporta, oltre agli eventuali rilievi contemplati dal Codice Civile, anche eventuali violazioni, nel caso ne ricorressero gli estremi, di carattere penale quale interruzione di pubblico servizio (art. 331 e seguenti c.p.).

### **Articolo 20 - Penalità**

L'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio e senza eccezione alcuna da parte del Somministratore, si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli in merito all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto d'Appalto.

In caso di prestazioni difformi rispetto alle prescrizioni del presente Contratto, l'ATS della Città Metropolitana di Bergamo procederà, previa contestazione scritta dell'inadempienza al Somministratore, all'applicazione delle penali.

La suddetta contestazione deve avvenire a cura dell'Amministrazione con notifica al Somministratore, tramite PEC, contenente la segnalazione dell'inadempienza. Il Somministratore

dovrà presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della stessa - tramite PEC.

Qualora le inadempienze fossero confermate verranno applicate le penali di seguito riportate.

1. per **ritardi nel reclutamento** del personale somministrato tale da comportare la mancata assegnazione, come indicato all'articolo 11 punto a):
  - dal 6° giorno fino 15° giorno solare la penale giornaliera applicata sarà determinata tenendo conto del costo giornaliero del profilo professionale non reclutato per ciascun giorno di ritardo;
  - a partire dal 16° giorno di ritardo, persistendo l'inadempimento, l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto;
2. per **ritardi nella sostituzione del personale che non ha superato il periodo di prova**, come indicato all'articolo 11 punto b) del presente Contratto:
  - dopo la 48° ora solare (ovvero due giorni solari) ad un massimo di 10 (dieci) giorni solari la penale giornaliera sarà determinata tenendo conto del costo giornaliero del profilo professionale non sostituito per ciascun giorno solare di ritardo;
  - a partire dall'11° giorno di ritardo, persistendo l'inadempimento, l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto.
3. per **ritardi nella sostituzione del personale cessato a seguito di dimissione**, come indicato all'articolo 11 punto c) del presente Contratto:
  - dopo la 48° ora solare dalla data di cessazione del rapporto (ovvero due giorni solari) ad un massimo di 10 (dieci) giorni solari la penale giornaliera applicata sarà determinata tenendo conto del costo giornaliero del profilo professionale non sostituito a seguito di dimissioni per ciascun giorno solare di ritardo;
  - a partire dall'11° giorno di ritardo, persistendo l'inadempimento, l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto;
4. per **ritardi nella sostituzione del personale assente per infermità temporanea e/o infortunio**, come indicato all'articolo 11 punto d) del presente Contratto:
  - dopo la 48° ora solare dalla data di insorgenza della malattia o dell'infortunio (ovvero due giorni solari) ad un massimo di 10 (dieci) giorni solari la penale giornaliera applicata sarà determinata tenendo conto del costo giornaliero del profilo professionale non sostituito a seguito di dimissioni per ciascun giorno solare di ritardo;
  - a partire dall'11° giorno di ritardo, persistendo l'inadempimento, l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto;

5. L'inosservanza di **ulteriori obblighi contrattuali** previsti dal presente Contratto d'Appalto, formalmente contestati, in assenza di valide giustificazioni, comporterà una penale a carico del Somministratore da € 500,00 a € 1.000,00, a seconda della gravità dell'inadempimento.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sopra riportate, sono contestati formalmente al Somministratore che potrà comunicare all'Amministrazione le proprie controdeduzioni in merito, nel termine di giorni 5 (cinque) consecutivi dalla stessa contestazione. L'Amministrazione si riserva, a seconda della gravità dell'inadempimento, di assegnare un termine inferiore al Somministratore (anche 1 giorno solare) per la formulazione delle controdeduzioni.

Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Somministratore le penali come sopra stabilito.

In caso di recidiva, la penale potrà essere triplicata, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno causato.

L'Amministrazione, dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità, anche di natura diversa, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dal Somministratore ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all'Amministrazione un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal DEC o suo incaricato, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Per le penalità applicate sarà richiesta al Somministratore l'emissione di idonea nota di credito con contestuale sospensione, da parte dell'Amministrazione Appaltante, dei pagamenti L'Amministrazione, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale, ha il diritto di approvvigionarsi presso altri operatori economici, di escutere la garanzia definitiva di cui all'articolo 25 del presente Contratto, ponendo a carico del Somministratore tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.

La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto dei maggiori costi derivanti dall'assegnazione del servizio ad altro operatore economico, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (art. 1223 codice civile).

## **Articolo 21 – Risoluzione del Contratto**

L'Amministrazione potrà chiedere la risoluzione del Contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione può risolvere il Contratto con il Somministratore durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- il Contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lett. b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall'Amministrazione;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- il Somministratore si è trovato, dopo la sottoscrizione del Contratto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del citato Decreto e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice;
- incapacità da parte del Somministratore di produrre la documentazione prevista dagli atti della presente procedura, ovvero qualora risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell'offerta;
- manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio.

L'Amministrazione deve, inoltre, risolvere il Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

- nei confronti del Somministratore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti del Somministratore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi Antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il DEC, o suo incaricato, accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Somministratore, tale da comprometterne la buona riuscita del servizio;

- si verifichi un'ipotesi di non rispondenza del servizio reso alle caratteristiche del presente contratto e dell'offerta tecnico-qualitativa prodotta in gara, ovvero nel caso in cui il Somministratore non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali. In tale caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare al Somministratore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti;
- si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- il Somministratore perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui è stato scelto l'operatore economico medesimo ovvero qualora l'operatore economico non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente Contratto d'Appalto;
- si siano verificati violazioni di norme e principi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dai vigenti Codice di Comportamento e Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Amministrazione;
- si siano verificate violazioni di uno degli impegni previsti dall'art. 3 del Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui alla DGR n. X/1751 del 17.06.2019, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del medesimo;
- sia realizzato subappalto non autorizzato dall'Amministrazione;
- sia accertato il mancato rispetto da parte del Somministratore degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del contratto);
- sia sospesa l'esecuzione delle prestazioni da parte del Somministratore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dall'Amministrazione);
- ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente Contratto d'Appalto; - il Somministratore non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell'art. 9 – bis della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;

- si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge, dal presente Contratto d'Appalto;
- inadempienza accertata del rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e Territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
- inadempienza accertata della normativa di cui al D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., e più in generale, alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti.

## **Articolo 22 – Ipotesi di recesso**

In materia di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In particolare, l'Amministrazione ha diritto, ai sensi dell'art. 1671 del C.C., di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi formalmente al Somministratore:

1. in qualsiasi momento del Contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del Contratto, il Somministratore è obbligato a comunicare all'Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
2. in caso di mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture dell'ATS;
3. qualora, nel corso della validità del Contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o ARIA S.p.A. attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto della presente procedura;
4. disposizioni nazionali o regionali che dovessero riflettersi sulle prestazioni oggetto del presente Contratto d'Appalto;
5. prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall'ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
6. venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente Contratto d'Appalto;
7. motivi di interesse pubblico;
8. giusta causa;
9. altri mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di strutture e/o attività;

10. mutamenti nella normativa riguardante il servizio oggetto del presente appalto.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, il Somministratore dovrà cessare le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Amministrazione, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno all'Amministrazione stessa.

In caso di recesso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Somministratore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il Somministratore dovrà, comunque, se richiesto dall'Amministrazione, proseguire il servizio la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Amministrazione medesima, provocare danno alla stessa, fino al subentro di altro operatore economico.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici del Somministratore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Non è consentito il recesso da parte del Somministratore.

### **Articolo 23 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore**

Nel caso di fallimento del Somministratore, l'Amministrazione si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Contratto d'Appalto, nel caso di fallimento del contraente, si riterrà rescisso di pieno diritto dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per l'Amministrazione di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni.

In caso di morte del contraente le obbligazioni derivanti dal Contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque l'Amministrazione la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso. In caso di scioglimento o di liquidazione del Somministratore l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, ha il diritto di pretendere tanto la risoluzione del Contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell'eventuale nuovo soggetto subentrante.

Resta salva la facoltà di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel caso di fallimento dell'esecutore del Contratto o di risoluzione dello stesso.

## **Articolo 24 - Codice del Comportamento, Piano Anticorruzione e Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia**

L'Agenzia informa la propria attività contrattuale ai contenuti di cui al Codice di Comportamento, inteso come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell'ATS sono tenuti ad osservare e delle responsabilità dell'Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).

Il suddetto Codice è stato adottato dall'ATS di Bergamo con Deliberazione n. 52 del 28.01.2016 ed è reperibile sul sito internet aziendale [www.ats-bg.it](http://www.ats-bg.it)

Il Somministratore si impegna, se richiesto, a consegnare ai lavoratori copia del Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, anch'esso reperibile sul sito internet aziendale sopra citato.

L'Amministrazione stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura di appalto, l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019 e reperibile sul sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Inoltre, si rammenta quanto statuito dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012 che ha introdotto, all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*.

## **Articolo 25 - Deposito cauzionale**

A garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, si dà atto che il Somministratore ha stipulato, quale deposito cauzionale definitivo, polizza fideiussoria n. 408065034 rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.A. di Milano per una somma garantita di € 52.992,79.

## **Articolo 26 - Documenti che fanno parte del contratto**

Costituiscono parti integranti del presente Contratto il Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), relativi allegati, la relazione tecnico-qualitativa, l'offerta economica del Somministratore prodotte in sede di partecipazione alla gara, anche se non materialmente allegati.

Costituisce, inoltre, parte integrante del presente Contratto, l'elenco sottoscritto dei lavoratori interessati da clausola sociale, come previsto dall'art. 24 del Disciplinare di gara, dall'art. 50 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

## **Articolo 27- Foro competente**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile, in caso di controversie relative agli obblighi contrattuali è competente, il Foro di Bergamo.

## **Articolo 28- Spese bollatura del contratto**

Nel rispetto della normativa vigente, l'imposta di bollo virtuale, in ragione di 16,00 euro ogni 4 pagine di foglio uso bollo (D.P.R. n. 642/1972), pari ad € 112,00, è a carico del Somministratore ed è assolta dall'ATS di Bergamo, con autorizzazione n. 2016/11720 del 3.02.2016, previo ricevimento di bonifico, di pari importo, effettuato da parte dell'Agenzia Manpower s.r.l. presso l'Istituto Bancario Intesa San Paolo S.p.A. alle coordinate bancarie IT 15C 03069 11100 100000 300032.

Sono inoltre a carico del Somministratore, tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.

## **Articolo 29- Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione: Documento di Valutazione dei Rischi**

Per quanto concerne l'osservanza di quanto previsto dalle norme del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, modificato dal D. Lgs. 106/2009, si precisa che, non sussistendo nella fattispecie alcun rischio di interferenza tra l'attività ATS e le attività svolte dalla ditta, non si rende necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi.

Per l'Appaltante  
Il Direttore Generale  
Massimo Giupponi

Per il Somministratore  
Il Legale Rappresentante  
Stefano Scabbio

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e le firme autografe.*